



Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

A.C. 2590

Dossier n° 511 - Schede di lettura
13 ottobre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2590
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	11 settembre 2025
assegnazione:	15 settembre 2025
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio e Tesoro
Oneri finanziari:	Sì

Premessa

Il disegno di legge A.C. [2590](#) recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 - di iniziativa governativa - è stato approvato senza modifiche dal Senato ([A.S. 1447](#)), trasmesso l'11 settembre 2025 e assegnato alla III Commissione Affari Esteri in sede referente il 15 settembre 2025.

Come sottolinea la relazione che accompagna il provvedimento, la stipula dell'Accordo è necessaria per la **mancanza di altri strumenti giuridici applicabili** al caso, non avendo la Libia aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati, che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

In termini generali si ricorda che con lo strumento del trasferimento delle persone condannate è consentito ai cittadini di uno Stato, detenuti in espiazione di pena in un altro Stato, di essere trasferiti in quello d'origine per la continuazione dell'espiazione della pena stessa.

Lo strumento giuridico di maggiore applicazione in tale materia, ai fini dell'esecuzione di condanne definitive, è la **richiamata Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983**.

Scopo della Convenzione - firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e da altri Stati extraeuropei - è quello di favorire lo sviluppo della cooperazione internazionale in materia penale, nonché il reinserimento sociale delle persone condannate consentendo loro di scontare la pena nel luogo in cui hanno saldi legami sociali e familiari-

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate è stata aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 ed è entrata in vigore internazionale il 1° luglio 1985: attualmente ne sono Parti 68 Stati, ossia quelli membri del Consiglio d'Europa (salvo il Principato di Monaco) e diversi Stati non membri, tra i quali l'Australia, il Canada, Israele, il Giappone, gli Stati Uniti, l'India e il Messico. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 25 luglio 1988, n. 334. La Convenzione del 1983 ha lo scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d'origine. La Convenzione mette l'accento sulle difficoltà di comunicazione date dalle barriere linguistiche e l'assenza di

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.

contatti con i familiari possono esercitare un'influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero. In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato (c.d. Stato di condanna) che ha condannato il soggetto in questione, e nelle cui prigioni egli scontava la pena, sia dallo Stato d'origine (c.d. Stato di esecuzione) della persona interessata. L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, come anche a quello del detenuto. La Convenzione definisce parimenti le procedure di esecuzione della pena successivamente al trasferimento: in ogni caso, a prescindere dall'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, una pena a carattere detentivo non potrà essere commutata in sanzione pecuniaria. Inoltre, il periodo di pena già scontato nello Stato di condanna dovrà essere considerato nelle determinazioni assunte dallo Stato di esecuzione. Infine, in nessun caso la pena dovrà essere, quanto alla natura e alla durata, più severa di quella inflitta dallo Stato di condanna.

Si ricorda che, nella legislatura in corso, è stata ratificata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 ([A.C. 2031](#)) divenuta [Legge 16 gennaio 2025, n. 2](#) (pubblicata sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2025).

Contenuto dell'Accordo

Il trattato rientra tra gli strumenti volti al rafforzamento delle relazioni internazionali dell'Italia in materia di **cooperazione giudiziaria**. L'accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio territorio dei cittadini o residenti che siano detenuti nel territorio dell'altro Stato, per consentire loro di scontare la pena in un contesto che possa favorirne il **reinserimento sociale**.

L'intesa è composta da **25 articoli**.

Dopo aver delineato le **definizioni** utilizzate e i principi che la informano (fra cui l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione), il testo indica la propria finalità (artt. 1 e 2).

Ulteriori disposizioni regolano le **modalità di trasmissione delle richieste** (art. 3), le condizioni per disporre il trasferimento (art. 4), le informazioni da fornire alla persona condannata (art. 5), i **soggetti titolati** a formulare la richiesta di trasferimento (art. 6), lo scambio di documentazione e idocumenti a sostegno di tali richieste (art. 7), la lingua dei documenti (art.8).

Per procedere al trasferimento, è necessario che il detenuto presti il proprio **consenso**, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano (art. 9).

La decisione sul trasferimento potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali **pene pecuniarie, spese processuali**, disposizioni risarcitorie o di altre prescrizioni poste a carico della persona condannata (art. 10).

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di **consegna della persona** condannata (art. 11), l'esecuzione della condanna (art. 12), l'eventuale revisione della sentenza (art. 13) e i termini per la **cessazione dell'esecuzione** della condanna (art. 14).

L'accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (art. 15), l'ipotesi di fuga della persona condannata (art. 16), il trasferimento di **persone destinatarie di provvedimento di espulsione** (art. 17), il principio di specialità (art. 18) e le modalità per la **suddivisione delle spese** tra le Parti (art. 19).

Il testo reca infine disposizioni sulla protezione dei dati personali (artt. 20 e 21), sui rapporti con altri accordi internazionali (art. 22), sulla sua applicazione temporale (art. 23), sulle **eventuali controversie applicative** o interpretative (art. 24), nonché su entrata in vigore, modifica, durata e cessazione del trattato (art. 25).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **4 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 valuta gli oneri economici in 14.162 euro annui, a decorrere dal 2025, per le spese di trasferimento delle persone condannate (articoli 4, 7, 8, 17 e 19 del Trattato). Per le altre disposizioni, il comma 2 dell'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.